



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Div. 2^a
Prot. n. 196106

CIRCOLARE N. 74

Mod. 33/ter
Roma, 15-10-1997

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale

SEDE

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato ed alle Aziende ed
Amministrazioni Autonome
dello Stato

00100 ROMA

Agli Enti Pubblici
non economici

LORO SEDI

Alle Ragionerie Centrali presso
le Amministrazioni Centrali
ed ai Servizi ed Uffici di
Ragioneria presso le Aziende ed
Amministrazioni Autonome
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Regionali
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali
dello Stato

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

00100 ROMA

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

00100 ROMA

All'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia - Servizio
Rapporti col Tesoro

00100 ROMA

Si prega di restituire questo documento, in originale o in fotocopia, al Ministero del Tesoro, Direzione Generale di Finanze, al numero di protocollo 196106.

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 14 del D.L. 31.12.1996, n.669 convertito nella Legge n. 30/1997.

L'articolo 14, comma 1 del d.l. 669/96, convertito nella legge 30/97 ha introdotto un termine di 60 giorni per consentire alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti Pubblici non economici l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti.

La medesima disposizione ha stabilito, per le Amministrazioni dello Stato, che in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, allo stato in gestione, possa provvedersi mediante l'emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere da regolare in conto sospeso.

La reintegrazione dei capitoli è posta a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5.8.78, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Ciò premesso, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in argomento si ritiene doveroso sottolineare che, ricorrendo i presupposti prefigurati dalla norma (provvedimenti esecutivi, lodi arbitrali, carenze di disponibilità sul capitolo di pertinenza), l'Amministrazione interessata contestualmente alla emissione dello speciale ordine di pagamento, le cui caratteristiche sono state delineate con decreto Ministeriale in data 2 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997, comunica alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio, divisione VIII, per il tramite della coesistente Ragioneria Centrale, l'importo dello stesso, nonché il relativo capitolo di spesa ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione della somma necessaria, tratta dal fondo di cui al cennato art. 7 della L. 468/78, dando atto che per la fattispecie medesima non risulta inoltrata, nè è in corso richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti.

Nell'ipotesi di provvedimenti e lodi arbitrali ad efficacia esecutiva riguardanti spese delegate, il funzionario curerà l'emissione dello speciale mandato sulla tesoreria interessata facendo pervenire la richiesta di assegnazione di fondi per il tramite della propria Amministrazione centrale.

Tale adempimento riveste particolare importanza attesa la esigenza di verificare la sussistenza di risorse sul ripetuto fondo, la cui dotazione viene fissata con apposito articolo, con legge di bilancio, nonchè di porre in essere tutti gli interventi per la eliminazione, con ogni possibile urgenza consentita, del "sospeso" di tesoreria.

Non sembra superfluo sottolineare che detto fondo assolve a numerose altre finalità, tutte di carattere eccezionale, pertanto la procedura in parola va esperita come "extrema ratio", nella ipotesi cioè della concreta impossibilità, nei termini consentiti (60 gg.), di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli. Si segnala inoltre che il fondo in questione non si palesa idoneo - per le intuibili conseguenze sulla gestione del bilancio dello Stato - a fronteggiare provvedimenti esecutivi di

notevole entità conseguenti ad esposizioni debitorie strutturali, assunte in maniera irrituale, per le quali occorrerà ricercare soluzioni sul piano legislativo.

Quanto agli Enti Pubblici non economici, gli stessi potranno ovviare all'eventuale carenza di disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo, mediante l'adozione di apposite delibere di variazione di bilancio al fine di provvedere ai pagamenti di che trattasi entro i 60 giorni fissati dalla norma ed evitare così l'indebito accollo di ulteriori oneri a carico dei propri bilanci.

IL MINISTRO
P. Lame Senniculu